

Circolare 21 febbraio 2024 - Testimoni di giustizia –Pagamento decreto liquidazione ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) legge 11 gennaio 2018 n. 6 - Disposizioni operative - Circolare 21 febbraio 2024

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I

Reperto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Ai sig.ri Presidenti di Corte d’appello

ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti d’appello

LORO SEDI

e, per conoscenza

al sig. Capo del Dipartimento

al sig. Capo del Dipartimento della transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione -

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Al Consiglio Nazionale Forense

Oggetto: Testimoni di giustizia –Pagamento decreto liquidazione ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) legge 11 gennaio 2018 n. 6 - Disposizioni operative - Circolare

1. Sono pervenute all’attenzione di questo Ufficio, su sollecitazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, alcune istanze di soggetti privati finalizzate ad ottenere l’esecuzione di decreti di liquidazione già emessi, dall’Autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 d.P.R. 115/2002.

Per migliore intellesione si rammenta che, secondo l’art. 115 d.P.R. n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), intitolato “Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia”, nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2003 a tutt’oggi:

“1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria precedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita”.

Trattasi – nello specifico – dei compensi liquidati dal magistrato in favore dei difensori di “testimoni di giustizia” ammessi alle misure di sostegno economico di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 6, recante specifiche “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”.

Tra le misure di sostegno economico di cui il testimone di giustizia può beneficiare, è contemplata “l’assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile”;

la norma (art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 6/2018) prevede inoltre espressamente:

“si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

2. A riguardo questa Direzione generale ha avviato apposita interlocuzione con il Ministero dell'Interno, volta ad acquisire chiarimenti in ordine all'Amministrazione in concreto gravata dell'onere economico relativo alle liquidazioni di che trattasi. Il Ministero dell'Interno, per il tramite delle proprie articolazioni, ha fornito rassicurazioni sulla messa a disposizione dei fondi per il pagamento delle liquidazioni in questione, specificando che “non sussistono circostanze ostative alla liquidazione degli oneri in parola secondo i criteri di contabilità che caratterizzano le spese di giustizia”.

A seguito di ulteriore interlocuzione istruttoria attivata, per il tramite del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, con l'Ufficio di gabinetto, quest'ultimo, con nota prot. GAB n. 2996U del 24 gennaio u.s., richiamando il parere appositamente acquisito dall'Ufficio legislativo, ha concluso che **“nulla osti al pagamento con il capitolo 1360, e alla comunicazione agli uffici giudiziari nei termini indicati dalla nota dell'Ufficio legislativo”**[1].

Nel parere testé indicato si legge: “per quanto di specifico interesse, l'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge in parola ha previsto, tra le altre misure di sostegno riconosciute ai testimoni di giustizia, l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti delle facoltà riconosciutagli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile. In particolare, la disposizione prevede che al riguardo “si applichino le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del ministero della giustizia [...] Per quanto concerne la ricostruzione dell'iter normativo da cui è scaturita la disposizione in esame e, prima ancora, delle ragioni politiche che ne hanno sorretto l'introduzione, si osserva che la novella legislativa è stata preceduta dal rapporto “Per una nuova frontiera della protezione di testimoni e collaboratori di giustizia” redatto nell'ottobre 2015. [...] A pagina 75 del suddetto rapporto, al paragrafo 8.5, sono state analizzate specificatamente le disposizioni relative alle spese di assistenza legale, mettendo a confronto la disciplina all'epoca in vigore, costituita dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 1991, con il punto di vista del gruppo di lavoro, che di seguito si riporta testualmente per dare conto di come l'attuale disposizione sia frutto di una precisa scelta discrezionale del decisore politico: “attesa la grande incidenza sul totale delle risorse impiegate a questo fine, il gruppo di lavoro ha fatto propria la proposta avanzata dal servizio centrale di protezione di trasferire gli oneri economici di cui trattasi, attualmente ricadenti sul ministero dell'Interno al ministero della Giustizia. La diversa allocazione finanziaria delle dette spese risulta sorretta da ragioni di coerenza sistematica in quanto riconducibile alla medesima ratio sottesa all'istituto del gratuito patrocinio assistenza legale a spese dello stato. In ossequio ai principi generali della contabilità di Stato, quindi, tali spese dovrebbero più opportunamente essere iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia. [...] Tale modifica, se realizzata, consentirebbe di liberare considerevoli risorse economiche da destinare a reinserimento sociale dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. [...] Riguardo alla perplessità circa il fatto che l'innovazione possa costituire un vulnus alla sicurezza dei soggetti ammessi al programma di protezione, parrebbe a questo ufficio che si tratti di una preoccupazione superabile alla luce delle concrete modalità che connotano l'assistenza legale del soggetto ammesso al programma di protezione. E infatti: 1) nel corso del processo al quale partecipa, il collaboratore di giustizia ovvero il testimone di giustizia ammesso al programma di protezione è indicato con le sue vere generalità, ma con un indirizzo fittizio; 2) nell'ambito del processo è comunque noto il nominativo del legale che lo assiste; 3) il giudice, conseguentemente, emette il decreto di liquidazione delle spese legali indicando l'originario nominativo della persona in questione senza che vengano in alcun modo menzionate nel processo le nuove generalità da questo assunto l'indirizzo effettivo relazione protetta. Nel momento in cui le predette informazioni entrano a far

parte dell'iter burocratico e nel sistema di pagamento di questo Ministero – improntato ai criteri di pubblicità e trasparenza- il fatto che il nominativo dell'avvocato beneficiario del pagamento sia associato all'originario nome del soggetto ammesso al programma di protezione non potrà rappresentare, verosimilmente, una minaccia per le persona che ha ormai acquisito nuove generalità e risiede in un indirizzo sconosciuto e mai menzionato nel fascicolo processuale e, di risulta, in quello relativo alla procedura di liquidazione delle spese per la sua assistenza legale in giudizio”.

3. All'esito delle interlocuzioni di cui sopra, con nota prot. DAG n. 20042 del 29 gennaio u.s.[2] si è richiesto alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati di: “verificare se occorra implementare/adeguare il Sistema SIAMM, affinché sia garantita la possibilità, sotto il profilo squisitamente tecnico-informatico, di operare pagamenti in favore dei difensori di testimoni di giustizia, trattandosi di legali di soggetti non necessariamente costituiti parte civile, e che comunque godono di misure di sostegno economico che sono alternative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”. In particolare, si è chiesto di “valutare ed eventualmente adottare le modifiche necessarie ad introdurre nei modelli SIAMM una specifica voce di spesa che consente il pagamento del compenso dei difensori dei testimoni di giustizia oltre alla sua annotazione sul foglio delle notizie.”

Ciò premesso, si rende noto che, in data 9 febbraio u.s., sul sistema SIAMM ARSPG 2.0 è stata pubblicata la seguente news: “**Avvocato del testimone di giustizia-Art. 6 lett. e) Legge 6/2018. È stata introdotta specifica voce nella qualifica dei difensori per la liquidazione dell'Avvocato del testimone di giustizia**”.

All'esito dell'evolutiva segnalata sul portale SIAMM, è pertanto possibile registrare sul sistema SIAMM il decreto di liquidazione dell'avvocato del testimone di giustizia, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) Legge 6/2018 e successivamente inoltrarlo, con le modalità già previste, al funzionario delegato per il pagamento degli importi dovuti.

4. Quanto alle modalità operative da osservare in sede di emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese del difensore del testimone di giustizia, si ricordano innanzitutto le disposizioni di cui agli artt. 82 e 84 d.P.R. n.115 del 2002[3].

All'esito degli adempimenti sopra indicati l'ufficio preposto all'istruttoria delle voci di spesa (Ufficio Spese pagate dall'Erario o la diversa articolazione individuata dal Capo dell'Ufficio nell'esercizio dei suoi poteri di organizzazione) dovrà registrare sul sistema SIAMM il decreto di liquidazione degli onorari e spese dell'avvocato del testimone di giustizia, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) Legge 6/2018 e inoltrarlo al funzionario delegato per il pagamento degli importi dovuti.

Le SS.LL. sono invitate ad effettuare una ricognizione delle procedure di pagamento di siffatti decreti ed a vigilare affinché si provveda, sulla scorta delle indicazioni della presente circolare, alla celere liquidazione dei compensi dovuti al difensore, onde evitare ragioni di contenzioso e ulteriori aggravii economici a carico dell'Amministrazione.

Si invitano codeste SS.LL. a diramare la presente presso tutti gli uffici dei rispettivi distretti.

Cordialmente

Roma, 21 febbraio 2024

Il direttore generale

Giovanni Mimmo

[1] Prot.n. 3127U del 23 marzo 2023- Misure di sostegno economico in favore dei testimoni di giustizia ammessi a programma di protezione -spese di assistenza legale-

[2] “Posto che anche la spesa in questione dovrebbe essere evasa tramite mandato del funzionario delegato, si segnala che la correlativa voce non risulta esplicitamente considerata tra quelle enumerate nella Parte II – Voci di Spesa - Titolo VI del Testo Unico d.P.R. n.

115/2002. Correlativamente, non sembra possibile la sua iscrizione nei registri di cui al combinato disposto artt. 160, 161, 162 d.P.R. n. 115 del 2002. A termini di queste disposizioni, tutti “I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati” (art. 160), dovendo in particolare l'Ufficio annotare “le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso” (art. 162), utilizzando i registri indicati dall'articolo 161, ossia il

“...registro delle spese pagate dall'erario” (Mod. 1ASG), il “registro delle spese prenotate a debito” (Mod. 2ASG), il “registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito” (Mod. 3ASG). A tal proposito si rammenta che, già con circolare del 26 giugno 2003 del Dipartimento per gli affari di giustizia, si è evidenziato “Le disposizioni del T.U. prevedono registri distinti per l’annotazione delle spese anticipate dall’erario e delle spese prenotate a debito (art. 162 T.U.). Solo nel foglio delle notizie entrambe le tipologie di spesa vengono annotate insieme. Lo scopo di tale previsione è quello di tenere le spese sotto controllo e consentire, alla fine del procedimento, l’eventuale riversamento dei crediti maturati nel registro predisposto per il recupero”.

[3] Art. 82, intitolato Onorario e spese del difensore, d.P.R. n. 115 del 2002: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”.

Art.84, intitolato Opposizione al decreto di pagamento: “Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”.